



Diocesi di Tempio – Ampurias

**DIRETTORIO DIOCESANO
PER IL DIACONATO PERMANENTE**

10 agosto 2009



Sebastianus Sanguinetti
Dei et Apostolicae Sedis Gratia
Episcopus Templensis-Ampuriensis

DIRETTORIO DIOCESANO PER IL
DIACONATO PERMANENTE

PRESENTAZIONE

“Diaconi dei misteri di Gesù Cristo... non siete voi ministri di pranzi e di bevande, ma servitori della Chiesa di Dio” (*Ad Trall.* III, 1). *Servitori della Chiesa di Dio!* In questa significativa sintesi di Sant'Ignazio di Antiochia, si staglia la figura del ministero ordinato della diaconia, che trova la sua sorgente nel mistero di Cristo, che si è fatto servo obbediente del Padre, donando se stesso agli uomini. E se il servizio è una nota caratteristica di ogni battezzato, la diaconia sacramentale, in quanto grado dell'Ordine sacro e, quindi, ministero costitutivo della vita e della missione della Chiesa, ha non solo dignità e funzione proprie, ma è pure segno profetico e rivelatore della diaconia della Chiesa stessa.

Quello del diaconato permanente è un dono nuovo e insieme antico.

È un dono nuovo per la Chiesa tutta, e lo è in modo particolare per la nostra Chiesa diocesana. Dopo un certo periodo di riflessione e di primo avvio di un'esperienza, comincia a

prender corpo una più diffusa coscienza ecclesiale, caratterizzata dalla ripresa dell'iter formativo iniziato anni addietro da parte di un discreto numero di aspiranti, dalla nomina del Delegato vescovile per i ministeri istituiti e per il diaconato permanente e, infine, dal conferimento dell'Ordine sacro ad alcuni candidati, dopo un congruo periodo di preparazione.

Ma è anche un dono antico, perché la sua istituzione, come conferimento del diaconato non finalizzato al sacerdozio ministeriale, bensì al servizio ecclesiale, risale alle stesse origini della Chiesa apostolica.

Dopo lunghi secoli di oscuramento, il Concilio Vaticano II, ribadendo che “i diaconi sono segnati dal carattere, sostenuti dalla grazia sacramentale dell'ordine ricevuto e chiamati al servizio del popolo di Dio in comunione con il vescovo e il suo presbiterio, nella liturgia della parola, della liturgia e della carità” (*Lumen Gentium*, n. 29), delibera che nella Chiesa latina il diaconato “potrà in futuro essere restaurato come un grado proprio e permanente della gerarchia”, indicandone una serie di funzioni proprie ed esprimendosi a favore del conferimento del diaconato “a uomini di più matura età anche viventi nel matrimonio”.

Con “*La restaurazione del diaconato permanente*” la Conferenza Episcopale Italiana si pronuncia ufficialmente per il suo ripristino l'11 marzo 1972. Quindi, nel documento pastorale “*Evangelizzazione e ministeri*”, dell'agosto 1977, essa dichiara: “Col ripristino del diaconato permanente, la Chiesa ha la consapevolezza di accogliere un dono dello Spirito e di immettere così nel vivo tessuto del corpo ecclesiale energie cariche di una grazia peculiare e sacramentale, capaci perciò di maggiore fecondità pastorale” (n. 60).

Forte di questa convinzione, ho voluto riprendere decisamente in mano l'iter precedentemente avviato e proporre all'intera comunità diocesana la piena assunzione di questo speciale dono dello Spirito, poiché di questo si tratta: di un dono speciale dello Spirito, da accogliere, coltivare e promuovere con tutte le forze, sapendo che esso può dare nuovo slancio e vigore alla vita e alla missione della nostra Chiesa.

Facendo tesoro dell'abbondante Magistero ecclesiale sulla materia e delle tante esperienze già sperimentate in molte diocesi italiane, ho ritenuto di dover fissare su un *Direttorio diocesano* le linee maestre, che ribadiscano i requisiti essenziali per accedere al terzo grado dell'Ordine sacro e nello stesso tempo indichino modalità, percorsi e strumenti di discernimento vocazionale e di formazione dei candidati al diaconato permanente.

Nel consegnare, pertanto, il presente Direttorio al presbiterio e alla Comunità Diocesana tutta, nutro la fiducia che l'apertura del cuore a questo dono dello Spirito per la nostra Chiesa possa portare abbondanti frutti di grazia del Signore e di fecondità apostolica.

Susciti lo Spirito di Dio numerose e generose vocazioni al Diaconato permanente, e su di loro scenda abbondante ogni benedizione celeste, sotto la materna protezione della Vergine Santissima e dei nostri Patroni, Sant'Antonio Abate e San Simplicio.

NATURA e FINALITÀ

1. Il diaconato è il terzo grado dell'Ordine sacro, istituito dagli Apostoli perchè essi stessi potessero esercitare più liberamente il sacerdozio ministeriale. Non si tratta dunque di una designazione

ad un compito specifico, sebbene ufficialmente affidato dalla comunità, ma del dono sacramentale dello Spirito – che ha materia nella imposizione delle mani del Vescovo e forma nelle parole della preghiera di consacrazione – che rende abili ad esercitare una potestà sacra. Esso innesta nella Sacra Gerarchia, incardina nella Diocesi, abilita al sacro ministero per il “servizio”. Il diaconato permanente è il medesimo diaconato da vivere non in vista del presbiterato, come più forte conformazione al Cristo, ma come grado gerarchico permanente¹.

2. Come ogni grado gerarchico anche il diaconato è esercizio dei *tria munera*²: in riferimento al *munus docendi* il diacono proclama la S. Scrittura e istruisce il popolo; per il *munus santificandi*, pone gli atti di culto che gli sono propri; il *munus regendi* “si esercita nella dedizione alle opere di carità e di assistenza e nell’animazione di comunità o settori della vita ecclesiale, specie per quanto riguarda la carità”.

Il terzo grado dell’Ordine si distingue dagli altri due perchè non è sacerdotale, ma il suo esercizio è ontologicamente congiunto all’unica opera pastorale del clero tutto della Diocesi, dunque i tre gradi devono essere in perfetta comunione e mutua relazione³.

IL VESCOVO

3. Il Vescovo è il responsabile del discernimento e della formazione dell’aspirante e del candidato. Incontra più volte e conosce personalmente quanti si preparano al diaconato⁴, li ammette tra i candidati e li ordina per il ministero. I diaconi permanenti, inoltre, dipendono direttamente dal Vescovo e principalmente sono al suo servizio.

IL DELEGATO VESCOVILE

4. Nella formazione al ministero e nella formazione permanente, nonchè per la loro vita ordinaria nel ministero e nella pastorale, il Vescovo diocesano si serve di un delegato⁵. Spetta al delegato vescovile curare l'animazione, il discernimento vocazionale e la formazione degli aspiranti e dei candidati, promuovere la formazione permanente dei diaconi (Cfr. ON 23), mantenere contatti con i rispettivi parroci e con i responsabili della formazione teologica. Ferma restando la responsabilità ultima del Vescovo, al delegato spetta di formulare ed esprimere al Vescovo stesso un giudizio finale al termine del cammino di formazione.

RUOLO E COMPITO DEI PARROCI

5. Normalmente i Parroci, ma non solo essi⁶, presentano al Vescovo degli uomini celibi, uxorati o vedovi, che si distinguono per la testimonianza di fede, per l'amore alla Chiesa e per lo spiccato spirito di servizio, che abbiano chiara attitudine al ministero diaconale e che liberamente si vogliano sottoporre allo specifico discernimento e alla formazione umana, spirituale, pastorale, teologica⁷. Il Parroco deve avere un costante rapporto con il Delegato vescovile per la formazione al diaconato permanente. Il confronto unitario deve portare all'ammissione dell'aspirante al termine del periodo propedeutico. Questo rapporto deve continuare lungo tutto il cammino di formazione. Qualora si verificchino nell'aspirante gravi e oggettive situazioni in contrasto con la fede e la morale che possono compromettere l'itinerario formativo e il futuro esercizio del ministero, il Parroco informi il Delegato vescovile.

ASPIRANTI E CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE

6. Sono considerati *aspiranti al diaconato permanente*⁸ coloro che, dopo la lettera di presentazione e relativa accettazione da parte del Vescovo diocesano, iniziano il loro percorso di discernimento vocazionale e di formazione, per un congruo periodo di tempo, chiamato periodo propedeutico. Sono *candidati*, invece, coloro che, terminato il periodo propedeutico, hanno ricevuto l'Ammissione agli ordini, che è un atto pubblico di presentazione⁹, anche se questo non dà nessun diritto quesito all'Ordine.

REQUISITI DEGLI ASPIRANTI AL DIACONATO

7. Perchè uno venga presentato come aspirante al diaconato permanente, deve avere alcuni requisiti di fondo sia sotto il profilo delle qualità umane, sia sotto il profilo delle virtù evangeliche.

Tra le qualità umane sono da ricordare: la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza.

Fra le virtù evangeliche vanno tenute presenti: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, il *sensus Ecclesiae*, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio, la carità verso i fratelli.

LA FORMAZIONE DEI CANDIDATI

8. La formazione spirituale, teologica e pastorale dell'aspirante e del candidato al diaconato permanente ha carattere di assoluta priorità, e la disponibilità di tempo per un suo congruo

svolgimento è condizione indispensabile per poter essere ammessi tra gli aspiranti, prima, e tra i candidati, poi.

9. Il percorso formativo comprende due fasi principali: **il periodo propedeutico**, che ha la durata minima di un anno, e **il triennio** di formazione vera e propria.

10. Il periodo propedeutico, che, se necessario, può durare anche più di un anno, ha come scopo il discernimento vocazione in ordine all'assunzione degli impegni specifici del diaconato permanente. Questo deve avvenire sia su un piano personale (direzione spirituale, disponibilità al servizio, tempi e capacità personali, confronto costante con la propria moglie) sia su un piano teologico-ecclesiale. In particolare l'aspirante si deve verificare sulla figura del diacono permanente e sulla capacità di integrare famiglia, lavoro e servizio ecclesiale. Contestualmente al discernimento vocazionale, durante il periodo propedeutico si avvia anche il percorso accademico, privilegiando l'introduzione allo studio della teologia e quelle discipline atte a rendere più spedito il percorso teologico del triennio.

11. Il triennio avrà una struttura organica di formazione dottrinale da effettuarsi presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Euromediterraneo" della nostra Diocesi. In via ordinaria non si può essere ammessi all'ordinazione diaconale qualora non siano stati sostenuti con esito positivo tutti gli esami. Eventuali eccezioni saranno determinate caso per caso, a giudizio insindacabile del Vescovo. Parimenti il superamento positivo di tutti gli esami, non dà alcun diritto automatico all'ordinazione, che rimane un dono di grazia conferito dalla Chiesa.

Contestualmente alla formazione teologica il triennio sarà articolato lungo un idoneo percorso di formazione spirituale e pastorale.

12. I tratti e i contenuti della formazione umana, spirituale, pastorale e teologica sono quelli sanciti dalle norme canoniche e dalla tradizione ecclesiale e sono assicurati dal Delegato vescovile, previo accordo e consenso del Vescovo. Il Vescovo si riserva liberamente altre possibilità differenziate per alcuni casi speciali. Il Vescovo non è tenuto a conformare i percorsi o a renderne conto pubblicamente per ovvie ragioni di foro interno o di dimensioni personali della legittima vita privata. Egli discerne non solo riguardo al conferimento dell'ordine ai candidati, ma anche rispetto alla loro debita formazione¹⁰.

13. Gli aspiranti, i candidati e i diaconi permanenti si incontrano mensilmente con il Delegato, a prescindere da qualsiasi impegno pastorale. Talvolta, in questo incontro, saranno coinvolte anche le mogli. ¹¹In questa sede si farà sintesi tra la formazione teologica e quella spirituale e umana per meglio raggiungere i fini del ministero. ¹²Chi è candidato si prepara e chi è diacono costantemente si verifica. Lo specifico del ministero esercitato e la stessa credibilità e funzione del Collegio diaconale richiedono che la formazione permanente non si riduca solo a quella parrocchiale, ma abbia momenti e luoghi idonei sul piano diocesano.

14. Ogni anno, oltre l'incontro mensile, vi sarà una "tre giorni" di formazione teologico – pastorale permanente¹³ presso l'Istituto

Superiore di Scienze Religiose e almeno ogni due anni¹⁴ gli esercizi spirituali in comune.

ALTRE CONDIZIONI E ADEMPIMENTI

15. Gli ordinandi devono aver compiuto il 25° anno di età se celibi, il 35° se uxorati¹⁵. I candidati uxorati devono avere il consenso della moglie¹⁶. I candidati vedovi sono celibi, i diaconi vedovi non possono contrarre nuovo matrimonio¹⁷.

16. Un lavoro che impedisca *in toto* o quasi la formazione e la partecipazione agli incontri è da considerarsi inabilitante al ministero poichè questo presuppone il concetto di essere libero per servire la Chiesa; inoltre, esso non è mai un dono solo personale, ma un obbligo pubblico. Uguale impedimento è costituito da situazioni familiari gravi. È bene che prima si concludano queste preoccupazioni secondo la mente delle lettere paoline che Papa Paolo VI si premura di citare nell'*incipit* della sua Lettera Apostolica di “restaurazione” del diaconato permanente¹⁸.

17. La richiesta dell'ascrizione, dopo l'anno propedeutico, tra i candidati al diaconato permanente (celibi 21 anni, uxorati 31 anni, tenendo conto delle norme per l'ordinazione al can. 1031 § 2) e di ammissione ai ministeri istituiti¹⁹, va fatta al Vescovo, sentito il Delegato, e rispettando gli interstizi²⁰ canonici tra un ministero e l'altro.

18. La richiesta di ordinazione si indirizza al Vescovo, avendo sentito il Delegato. ²¹Il Vescovo o il Delegato richiederanno al Parroco proprio che esprima il suo parere per iscritto. Saranno sentite, a norma di diritto, liberamente altre persone e affisse le

pubblicazioni. Le caratteristiche canoniche legali richieste sono quelle codificate nel CJC 1983 dal can. 1026 al can. 1052. Alla richiesta devono essere allegati i documenti di Battesimo, Cresima, Matrimonio – se uxorati – e consenso autografo della sposa, i ministeri ricevuti e l'ammissione agli ordini, oltre ad una copia del libretto accademico²².

19. Dopo l'ordinazione vi è il conferimento dell'ufficio, che è bene sia esplicitato anche quando i diaconi esercitano il ministero presso la parrocchia d'origine. ²³È da considerarsi impensabile essere ordinati senza la possibilità che il Vescovo, al quale si è promessa obbedienza nel rito, non sia lui a conferire l'ufficio o la *missio canonica*. Chi fosse impedito dal rendersi disponibile realmente alla Chiesa diocesana deve astenersi da questo cammino²⁴.

20. Con molta attenzione i ministri istituiti e i diaconi permanenti siano istruiti, dal Maestro delle Celebrazioni vescovile, riguardo ai loro compiti liturgici secondo le *Norme per l'Uso del Messale Romano* e il *Cerimoniale Episcoporum*. I diaconi e i ministri non si sottraggano, quando fosse necessario, con umiltà, alle prove per le liturgie più complesse perchè non avvenga che la confusione o l'inesperienza compromettano il raccoglimento delle Sacre Liturgie²⁵.

21. Per i loro vincoli ministeriali ed ecclesiali i diaconi permanenti sono tenuti alla Liturgia delle Ore, almeno alle ore maggiori²⁶ per coloro che ancora svolgono una impegnativa professione per il loro sostentamento e quello delle loro famiglie,

alla Celebrazione Eucaristica quotidiana e a una sana devozione mariana.

22. Curino tutti i giorni un'approfondita *Lectio Divina* intorno alle pericopi delle Sinassi Domenicali, in modo che, chiamati a tenere l'omelia, ²⁷ esercitino questo fondamentale servizio con competenza ed efficacia comunicativa, istruendo il popolo di Dio nel progressivo itinerario mistagogico dell'anno liturgico, dell'eucologia, della Tradizione, della vita morale cattolica.

23. Per tutti gli altri aspetti di cui non si è fatta menzione si rimanda alla legislazione universale della Santa Sede e alle Norme particolari della Conferenza Episcopale Italiana²⁸.

In data odierna, approvo e promulgo il presente Direttorio sul Diaconato Permanente per la Diocesi di Tempio-Ampurias, perché se ne dia immediata attuazione, nonché ampia diffusione tra il clero e i fedeli.

Dato in Tempio Pausania, Palazzo Vescovile, il 10 agosto 2009

Festa di San Lorenzo diacono e martire.

+ *Sebastiano Sanguinetti*

✠ *Sebastiano Sanguinetti, vescovo*

Il Cancelliere Diocesano
Don Sandro Serreri

¹ Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi permanenti*, Roma 22 febbraio 1998 (RF); Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi*, Roma 22 febbraio 1998 (Direttorio), Dichiarazione congiunta.

² Cfr. RF, 9; Direttorio, 22 – 39.

³ Cfr. Direttorio 6. RF 8.

⁴ Cfr. CEI, *I Diaconi permanenti in Italia. Orientamenti e Norme* (ON), 1° giugno 1993, 12.

⁵ Cfr. ON, 12b.

⁶ Cfr. RF, 27 c.

⁷ Cfr. RF, 21 – 28.

⁸ Cfr. ON, 11.

⁹ Cfr. ON, 20.

¹⁰ Cfr. RF6; Cfr. CIC, Cann. 1015, 1016, 233 § 2, 234 § 2, 236. Cfr. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lettera Circolare *Come e a conoscenza*, 16 luglio 1969. RF 51.

¹¹ Cfr. RF, 21, 56.

¹² Cfr. RF, 66 – 88.

¹³ Cfr. Direttorio, 63 – 79

¹⁴ Cfr. ON, 11

¹⁵ Cfr. CIC, Can. 1031 § 2.

¹⁶ Cfr. CIC, Can 1031 § 2. RF, 37b.

¹⁷ Cfr. Paolo VI, Lett. Ap. *Sacrum Diaconatus ordinem*, 18 giugno, 1967, 16; Lett. Ap. *Ad pascendum*, 15 agosto 1972, VI. Cfr. CIC, Can 1087.

¹⁸ Cfr. Paolo VI, Lett. Ap. *Sacrum Diaconatus ordinem*, 18 Giugno, 1967, 1.

¹⁹ Cfr. CIC, Can 230 §1.

²⁰ Cfr. CIC, Can. 1035 § 1, 2.

²¹ Cfr. RF, 62.

²² Cfr. RF, 61.

²³ Cfr. Direttorio, 40 – 43.

²⁴ Cfr. RF, 8

²⁵ Cfr. E. Petrolino, *I Diaconi. Annunziatori della Parola. Ministri dell'altare e della carità* Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1998, pp. 138 – 160.

²⁶ Cfr. CIC, can. 276 § 3; Lodi, Vespri e Compieta (cfr. ECEI Vol. 1, p. 1155, 3995, 8 Dic. 1971, n. 41).

²⁷ Cfr. ON, 41.

²⁸ Principalmente se ne può offrire un utile florilegio (anche se alcune sono già espressamente citate in questo Direttorio) che è sufficiente alla materia: *Lumen gentium*, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Concilio Vaticano II, 21 novembre 1964; *Presbyterorum ordinis*, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri, Concilio Vaticano II, 7dicembre 1965; *Ad gentes*, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, Concilio

Vaticano II, 7 dicembre 1965; *Christus Dominus*, Decreto sull'Ufficio pastorale dei Vescovi, Concilio Vaticano II, 28 ottobre 1965; *Dei Verbum*, Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Concilio Vaticano II, 18 novembre 1965; *Orientalium Ecclesiarum*, Decreto sulle Chiese orientali cattoliche, Concilio Vaticano II, 21 novembre 1964; Paolo VI, *Sacrum Diaconatus ordinem*, Lett. Ap., 18 Giugno 1967; Giovanni Paolo II, *Codice di Diritto Canonico*, 1983; Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei Diaconi permanenti*, Roma 22 febbraio 1998; Congregazione per il Clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei Diaconi*, Roma 22 febbraio 1998; CEI, *Evangelizzazione e ministeri*, Documento pastorale dell'Episcopato italiano, 15 agosto 1977; CEI, *Evangelizzazione e testimonianza della carità*, Documento pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, 8 Dicembre 1990; CEI, *Instrutio Generalis Missalis Romani*, in Messale Romano, Roma 1983; CEI, *Ordo Lctionum Missae*, Premesse al Lezionario, Roma 1982; CEI, *I Diaconi permanenti in Italia. Orientamenti e Norme*, Roma, 1° giugno 1993; Concilio Plenario Sardo, nn. 23-25.